

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD <http://www.edps.europa.eu>)

(2013/C 28/05)

1. Introduzione

1.1. Consultazione del GEPD

1. Il 16 agosto 2012 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 per quanto riguarda il deposito degli archivi storici delle istituzioni presso l'Istituto universitario europeo di Firenze (la «proposta») ⁽¹⁾. La proposta è stata trasmessa al GEPD per consultazione il giorno stesso.

2. Prima dell'adozione della proposta, il GEPD ha avuto la possibilità di formulare osservazioni informali, molte delle quali sono state prese in considerazione nella proposta. Di conseguenza, le garanzie per la protezione dei dati contenute nella proposta sono state rafforzate. Il GEPD si compiace di essere stato consultato anche formalmente dalla Commissione dopo l'adozione della proposta e che nel preambolo della proposta si faccia riferimento al presente parere.

1.2. Obiettivi e contesto della proposta

3. Il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾ (il «regolamento sugli archivi») impone alle istituzioni e agli organismi dell'UE di istituire archivi storici e di renderli accessibili al pubblico decorsi 30 anni. Il regolamento sugli archivi permette a ogni istituzione e organismo di depositare i propri archivi storici nel luogo che ritiene più opportuno.

4. Obiettivo della proposta è modificare il regolamento sugli archivi e rendere il deposito degli archivi cartacei presso l'Istituto universitario europeo («IUE») di Firenze obbligatorio per tutte le istituzioni e gli organismi dell'UE (ad eccezione della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Banca centrale europea). Di fatto, la Commissione europea, il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo depositano già i loro archivi cartacei presso l'IUE sulla base di accordi contrattuali. Pertanto, come spiega la relazione, la proposta non modifica lo status quo, bensì «mira a consolidare il ruolo dell'IUE nella gestione degli archivi storici delle istituzioni e a creare una solida base giuridica e finanziaria per la collaborazione tra l'UE e l'IUE».

5. Analogamente, la proposta non modifica le norme e le procedure esistenti, in conformità delle quali le istituzioni e gli organismi dell'UE rendono accessibili al pubblico i loro archivi storici decorsi 30 anni, né modifica la proprietà degli archivi storici, che rimarrà delle istituzioni/degli organismi depositanti. In sintesi, la proposta contiene modifiche limitate e mirate al regolamento sugli archivi, anziché proporre una modernizzazione e una revisione globali.

1.3. Rilevanza per la protezione dei dati; obiettivi del parere del GEPD

6. Per lo svolgimento delle loro funzioni, le istituzioni e gli organismi europei trattano una grande quantità di dati, compresi dati personali. Alcuni dei dati personali trattati possono essere particolarmente delicati dal punto di vista della protezione dei dati ⁽³⁾ e/o possono essere stati forniti alle istituzioni o agli organismi interessati a titolo riservato, senza prevedere che un giorno saranno resi accessibili al pubblico: per esempio, i dati personali contenuti nei fascicoli medici o relativi al personale, oppure i dati personali trattati nell'ambito di procedure disciplinari o riguardanti molestie, audit interni, varie tipologie di denunce o petizioni nonché indagini in materia di commercio, concorrenza, antifrode o di altro tipo.

⁽¹⁾ COM(2012) 456 final.

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1).

⁽³⁾ Come le «categorie particolari di dati» ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 45/2001.

7. Alcuni di questi dati personali, tra cui taluni di quelli che a prima vista presentano i rischi maggiori per gli interessati, vengono distrutti dopo un determinato periodo, quando non vengono più utilizzati per gli scopi iniziali per cui erano stati raccolti (o per altri scopi «amministrativi» compatibili).

8. Tuttavia, una percentuale significativa dei documenti in possesso delle istituzioni e degli organismi europei, compresi eventualmente i dati personali in essi contenuti, non sarà distrutta, bensì sarà alfine trasferita presso gli archivi storici dell'Unione europea e sarà resa accessibile al pubblico per finalità storiche, statistiche e scientifiche ⁽¹⁾.

9. È importante che le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea dispongano di politiche chiare volte a stabilire quali dati personali devono o non devono essere depositati presso gli archivi storici nonché a definire le modalità per la salvaguardia dei dati personali che saranno conservati e resi accessibili al pubblico tramite gli archivi storici. Tali politiche devono garantire la protezione della vita privata e dei dati personali degli interessati e assicurare l'equilibrio tra la tutela di questi diritti fondamentali, il diritto di accesso ai documenti e i legittimi interessi nella ricerca storica.

10. Per il momento, benché esistano politiche in materia sia di gestione dei documenti che di conservazione e archiviazione dei dati presso molte istituzioni e organismi europei [quali, ad esempio, l'elenco comune dei dati conservati — *Common Conservation List*, «CCL», un documento amministrativo interno emanato dalla Commissione ⁽²⁾], tali politiche forniscono solo orientamenti limitati in materia di protezione dei dati. L'elenco comune dei dati conservati e documenti analoghi devono essere ulteriormente sviluppati o integrati con orientamenti più specifici e modulati sulla protezione dei dati.

11. È inoltre opportuno rilevare che le politiche esistenti sono formulate in documenti interni anziché in uno strumento legislativo adottato da Consiglio e Parlamento. Di fatto, oltre al breve riferimento contenuto nell'articolo 2, paragrafo 1, a «documenti coperti dall'eccezione relativa alla vita privata e all'integrità dell'individuo, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽³⁾», il testo attuale del regolamento sugli archivi non specifica quali dati personali possono essere trasferiti presso gli archivi storici e, di conseguenza, resi in definitiva accessibili al pubblico.

12. Il citato articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001, invece, deve essere interpretato conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, compreso il regolamento (CE) n. 45/2001, nonché conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Per decidere quali dati personali devono essere depositati presso gli archivi storici è dunque necessaria una complessa analisi caso per caso.

13. Attualmente sia la direttiva 95/46/CE ⁽⁴⁾ sia il regolamento (CE) n. 1049/2001 sono oggetto di revisione e a tempo debito sarà avviata anche la revisione del regolamento (CE) n. 45/2001. Pur auspicando che queste modifiche legislative apportino maggiore chiarezza, a causa della loro genericità è improbabile che forniscano alle istituzioni e agli organismi europei orientamenti sufficientemente specifici riguardo alle pratiche di archiviazione. Quanto al regolamento sugli archivi in sé e per sé, la Commissione ha proposto solo modifiche limitate, che non pregiudicano l'articolo 2, paragrafo 1, né altre disposizioni sostanziali.

14. Nel presente parere il GEPD suggerirà alcune modifiche mirate che potranno essere incluse in occasione della revisione attuale, più limitata, del regolamento sugli archivi. Il GEPD evidenzierà inoltre la necessità di adottare misure specifiche, comprese norme di attuazione adeguate, al fine di garantire che si tenga effettivamente conto delle preoccupazioni in materia di protezione dei dati nell'ambito della legittima conservazione della documentazione per finalità storiche.

⁽¹⁾ L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sugli archivi fornisce una definizione sia di «archivi» che di «archivi storici» (delle istituzioni e degli organismi dell'UE). Con il termine «archivi» si intende «il complesso dei documenti di ogni genere, indipendentemente dalla loro forma e dal loro supporto materiale, prodotti o ricevuti da un'istituzione, da un suo rappresentante o da un suo agente nell'esercizio delle sue funzioni e riguardanti le attività dell'(UE)». Gli «archivi storici», invece, vengono definiti come «quella parte degli archivi (delle istituzioni) che è stata prescelta [...] per essere conservata in permanenza» [...] «al più tardi alla scadenza del termine di quindici anni a decorrere dal momento in cui sono stati prodotti», tramite «una cernita per separare quelli da conservare da quelli privi di interesse amministrativo o storico».

⁽²⁾ SEC(2007) 970, adottato il 4 luglio 2007, attualmente in fase di revisione. Cfr. anche le osservazioni formulate il 7 maggio 2007 dal GEPD sul progetto di elenco comune dei dati conservati del 2007 all'indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2007/07-05-07_commentaires_liste_conservation_EN.pdf

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽⁴⁾ Cfr. la proposta della Commissione di regolamento concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati [COM(2012) 11 final]. Cfr. anche il parere del GEPD del 7 marzo 2012 sul pacchetto di riforma della protezione dei dati, consultabile all'indirizzo http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Reform_package;jsessionid=46ACCFDB9005EB950DF9C7D58BDE5377

15. A fini di contestualizzazione, la sezione 2 discuterà brevemente alcune questioni generali relative alla protezione dei dati nonché le attuali tendenze connesse all'apertura e alla digitalizzazione degli archivi storici dell'UE, all'anonimizzazione e deanonimizzazione nonché alle iniziative sui dati aperti della Commissione.

10. Conclusioni

65. Il GEPD si compiace che la proposta tenga conto delle preoccupazioni in materia di protezione dei dati, riguardanti in particolare:

- le disposizioni sul diritto applicabile,
- l'individuazione dell'autorità di controllo,
- l'indicazione del ruolo dell'IUE in qualità di incaricato del trattamento, e
- l'obbligo di adottare norme di attuazione per trattare le questioni relative alla protezione dei dati a livello pratico.

66. Per affrontare le restanti preoccupazioni in materia di protezione dei dati, il GEPD raccomanda che la modifica proposta al regolamento sugli archivi:

- specifichi gli obiettivi fondamentali e il contenuto minimo delle norme di attuazione nonché la procedura prevista per la loro adozione, compresa una struttura della governance volta a garantire un approccio armonizzato e coordinato, una tempistica di adozione chiara e la consultazione del GEPD,
- chiarisca le norme applicabili alla sicurezza dei dati personali depositati presso gli archivi storici,
- offra garanzie in merito agli archivi privati depositati presso l'IUE, e
- fornisca almeno alcuni chiarimenti minimi riguardo all'eccezione relativa alla vita privata prevista dall'articolo 2 del regolamento sugli archivi.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2012

Peter HUSTINX
Garante europeo della protezione dei dati
